



# Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 08 del 15.02.2021**

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Approvazione regolamento per la disciplina del ravvedimento operoso".

L'Anno **DUEMILAVENTUNO** addì quindici alle ore 19.00 e seguenti, del mese di FEBBRAIO nel Comune di GROTTI e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA** ai sensi dell'art. 30 della l.r. 9/1986 e **PUBBLICA**, in modalità videoconferenza, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Carlisi Angelo	X	
2	Di Salvo Roberta	X	
3	Todaro Annamaria	X	
4	Lombardo Lucia Maria	X	
5	Cuffaro Aristotele	X	
6	Pecoraro Salvatore	X	
7	Arnone Jessica Elisabetta	x	
8	Morreale Antonio	X	
9	Morreale Salvatrice	X	
10	Casalicchio Mirella	X	
11	Vizzini Giada		X
12	Costanza Angelo	X	

TOTALE PRESENTI N° 11

TOTALE ASSENTI N° 1

Assume la Presidenza il Consigliere **Aristotele Cuffaro**, nella qualità di Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr. Pietro Amorosia**.  
Assente l'amministrazione comunale.

## Proposta di deliberazione

### OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Acquisite le opportune direttive da parte dell'A. C.

#### Premesso

- che l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 50 della L. n. 449/1997 che dispone "1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili";
- che il comma 700, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che, in tema di sanzioni, dispone "Resta salva la facoltà "del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

#### Considerato

- il D L n. 124/2019 convertito con L n. 157/2019 dispone dal 24/12/2019 l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 13 del D. Lgs 472/1997, consentendo l'applicabilità ai tributi locali delle ipotesi di ravvedimento alle cui alle lettere b-bis e b-ter dell'art. 13 del D Lgs n. 472/1997;
- che il comma 775, dell'art. 1 della L. n. 160/2019 che, in tema di sanzioni, dispone "Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

**Ravvisata** la volontà amministrativa di disporre nel territorio del Comune di Grotte la facoltà di ravvedimento parziale / frazionato conseguente all'art 4-decies - Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale – che dispone "Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente e' consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata"

**Richiamati** con riferimento all'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 i seguenti commi:

- comma 15, , in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- comma 15-bis, in base al quale: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- comma 15-ter, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. .... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**Visto** l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

**Considerato che**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2021 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31/12/2020.;

- che con D L n. 18/2020, art. 107, c. 2, per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

**Visto** lo schema di Regolamento per la disciplina del ravvedimento operoso sub allegato A, parte integrante ed inscindibile della presente proposta e dato atto che la presente deliberazione necessita del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 che si allega alla presente proposta di deliberazione;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento per la disciplina del ravvedimento operoso al fine di renderne l'applicazione in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

**Richiamata** la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
  - a) di approvare il Regolamento per la disciplina del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13, del D Lgs n. 472/1997, composto da n. 6 articoli che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021 e dalla stessa data sono abrogate tutte le normative regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente regolamento;
- c) di trasmettere telematicamente, ai fini della pubblicazione, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, dando atto ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;
- 3) di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;




IL PROPONENTE  
Dott. Giovanni Puleri

- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole



Il Responsabile del Settore  
Dott. Giovanni Puleri

- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Carmelo Alaimo

Il Presidente espone il punto.

Nessuno chiede di intervenire.

Si procede alla votazione:

favorevoli	8 (Todaro, Carlisi, Cuffaro, Di Salvo, Arnone, Morreale A., Pecoraro, Lombardo)
astenuti	0
contrari	3 (Morreale S. – Casalicchio – Costanza)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **Vista** la superiore proposta;
- **Visti** i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- **Visto** l'esito delle votazioni sopra riportate;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

con n. 8 voti favorevoli e 3 contrari, su 11 presenti e per alzata di mano

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Approvazione regolamento per la disciplina del ravvedimento operoso".

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to DOTT. ANGELO CARLISI

**IL PRESIDENTE**  
f.to ARISTOTELE CUFFARO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to DOTT. PIETRO AMOROSIA

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, defiggendola in data odierna.

Grotte li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,  
**CERTIFICA**

Che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.11, comma 1 della legge regionale n. 44/91.

Grotte li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.r. 44/91.

Grotte li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li \_\_\_\_\_

**CAPIFONARIO RESPONSABILE**  
Dott. Carmelo Alaimo  
